

COMUNE DI TORGNON

COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione della Giunta Comunale n. 69

verbale prot. n. 6762/2023

Oggetto: Misure dell'imposta di soggiorno ex legge regionale 18 luglio 2023, n. 10, deliberazione della giunta regionale n. 1146/2023 e istruzioni prot. 8339/2023 Regione Valle d'Aosta.

L'anno duemilaventitre ed il giorno ventotto del mese di novembre alle ore otto e minuti venti nella sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Engaz Lorena	Sindaco	X		
Perrin Stefano	Vicesindaco Assessore	X		
Vesan Elena Martina	Assessore	X		
Perrin Davide	Assessore	X		

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza la Sindaco Sig.ra Lorena ENGAZ.

Assiste alla riunione, con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 12:00 del medesimo giorno.

- b.1) n. 55, in data 13 gennaio 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011, la disciplina dell'imposta di soggiorno a titolo sperimentale per il solo anno 2012;
 - b.2) n. 2479, in data 21 dicembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato la disciplina dell'imposta di soggiorno a partire dall'anno 2013;
 - b.3) n. 2122, in data 20 dicembre 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato, con decorrenza 1° gennaio 2014, le modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con la deliberazione di cui al punto b.2);
 - b.4) n. 599, in data 6 maggio 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno approvate con le deliberazioni di cui ai punti b.2) e b.3);
- **VISTA** la legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), e, in particolare:
- c.1) l'articolo 1, comma 1, il quale prevede che, allo scopo di garantire al turista livelli di servizi elevati ed omogenei, la legge regionale medesima disciplini, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), l'applicazione nel territorio regionale dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4, comma 1, e 14, comma 3, del d.lgs. 23/2011;
 - c.2) gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, i quali dispongono che l'imposta di soggiorno sia applicata in tutti i Comuni della Regione e sia posta a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi ad uso turistico di cui alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazione brevi per finalità turistiche), secondo un principio di gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a 50 centesimi di euro e non superiore a 5 euro per notte di soggiorno;
 - c.3) l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio Permanente degli Enti Locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi ad uso turistico più rappresentative a livello regionale, stabilisca le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno sulla base di quanto previsto dal comma 1, i soggetti preposti agli adempimenti tributari, la misura minima dell'imposta, le scadenze per le dichiarazioni e i versamenti, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche di natura procedimentale, relativo all'applicazione dell'imposta. La predetta deliberazione è adottata entro il 30 giugno di ogni anno ed è efficace a decorrere dal 1° maggio dell'anno successivo a quello di adozione. In caso di mancata adozione della predetta

deliberazione entro il termine di cui al precedente periodo, la disciplina si intende prorogata di anno in anno;

c.4) l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che i Comuni, anche in un'ottica di promozione integrata del territorio regionale, destinino il gettito dell'imposta al finanziamento di interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e in particolare:

- interventi promozionali o eventi di attrazione turistica, da realizzare direttamente o in collaborazione con la Regione, l'Office régional du Tourisme – Ufficio regionale del Turismo, altri enti locali, associazioni, fondazioni o con soggetti privati;
- investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della regione o del territorio comunale;
- progetti di sviluppo degli itinerari turistici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
- progetti di mobilità turistica interna;
- interventi o progetti a favore delle reti di operatori turistici;

c.5) l'articolo 10, comma 1, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 sia adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale e che l'imposta di soggiorno dalla stessa stabilita si applichi a decorrere dal 1° maggio 2024;

- **VISTA** la legge regionale 18 luglio 2023, n. 11 (Disciplina degli adempimenti amministrativi in materia di locazioni brevi per finalità turistiche);

- **CONSIDERATO** che la Regione Valle d'Aosta ha approvato, pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 in data 9 ottobre 2023 la DGR n. 1146 concernente le disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per i Comuni della Valle d'Aosta di cui all'Allegato A) alla stessa; le disposizioni contenute nella DGR n. 1146 si applicano a decorrere dal 1° maggio 2024, mentre fino alla data del 30 aprile 2024, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale già adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della l.r. 30/2011;

- **RILEVATO** che le tariffe minime stabilite dalla DGR n. 1146 sono:

Per le aziende alberghiere, i complessi ricettivi all'aperto e le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan

1. Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, ivi comprese quelle a proprietà frazionata, e gli alberghi diffusi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:

a) euro 0,50, per gli alberghi a 1 stella;

b) euro 1,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle;

- c) euro 1,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior;
 - d) euro 2,50, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle;
 - e) euro 3,00, per gli alberghi a 4 stelle superior;
 - f) euro 4,00, per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle.
2. Per i campeggi e i villaggi turistici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in base al livello di classificazione assegnato, secondo le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno:
- a) euro 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle;
 - b) euro 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle;
 - c) euro 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle.
3. Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 1,50 per autocaravan per ogni notte di sosta.

Per le strutture extralberghiere e agrituristiche:

1. Per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, fatta eccezione per le case per ferie autogestite, e per le strutture agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 10/2023 medesima, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo medio.
2. La determinazione dell'imposta è effettuata secondo la seguente modalità:
- a) è individuato il prezzo medio per persona e per notte di soggiorno;
 - b) il prezzo medio deriva dalla media aritmetica tra il minor prezzo minimo e il maggior prezzo massimo, comprensivi di IVA, risultanti dalla comunicazione avente scadenza il 15 settembre di ogni anno inviata dalla struttura turistico-ricettiva alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche ai sensi della normativa vigente, corrispondenti:
 - b1) al prezzo della camera doppia, per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast-chambre et petit déjeuner (di seguito denominate B&B) e le strutture agrituristiche;
 - b2) al prezzo della unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, per le case e appartamenti per vacanze (di seguito denominate CAV);
 - b3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i posti tappa escursionistici – dortoirs, di seguito denominati dortoirs, e i rifugi alpini;
 - c) il prezzo medio determinato ai sensi della precedente lettera b) non può essere inferiore ad un importo pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato; qualora inferiore, il prezzo medio è convenzionalmente pari al 70% del maggior prezzo massimo comunicato;
 - d) il prezzo medio, per persona e per notte di soggiorno, corrisponde:

- d1) al prezzo della camera doppia diviso due, per gli esercizi di affittacamere, i B&B e le strutture agrituristiche;
 - d2) al prezzo dell'unità abitativa con minor capacità ricettiva, comunque non inferiore ai due posti letto, diviso il relativo numero dei posti letto, per le CAV;
 - d3) al prezzo del posto letto, per le case per ferie non autogestite, gli ostelli per la gioventù, i dortoirs e i rifugi alpini;
 - e) sono applicate le seguenti tariffe minime, per persona e per notte di soggiorno, ai seguenti scaglioni di prezzo medio:
 - e1) euro 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
 - e2) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
 - e3) euro 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
 - e4) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
 - e5) euro 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
 - e6) euro 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
 - e7) euro 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.
3. Per le case per ferie autogestite di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 10/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della l.r. 10/2023 medesima, in misura fissa minima, pari a euro 0,50, per persona per notte di soggiorno.

Per gli alloggi ad uso turistico

Per gli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023, l'imposta è applicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 10/2023, in misura fissa in base alla classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal PTP di cui alla l.r. 13/1998, secondo le seguenti tariffe minime:

- a) euro 0,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Allein, Arnad, Arvier, Avise, Aymavilles, Bard, Brissogne, Chambave, Champdepraz, Charvensod, Donnas, Doues, Fontainemore, Gressan (con l'esclusione della frazione Pila), Hône, Introd, Issogne, Jovençon, Lillianes, Montjovet, Nus (con l'esclusione della frazione Saint-Barthélemy), Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Quart, Rhêmes-Saint-Georges Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès e Villeneuve;
- b) euro 1,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Antey-Saint-André, Bionaz, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chamois, Champorcher, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Issime, La Magdeleine, La Salle, Morgex, frazione Saint-Barthélemy in Comune di Nus, Ollomont, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche;
- c) euro 1,50, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni: Aosta, Châtillon, Pré-Saint-Didier e Saint-Vincent;

- d) euro 2,00, per persona per notte di soggiorno, per gli alloggi ad uso turistico ubicati nel territorio di uno dei seguenti Comuni o frazioni di Comuni: Ayas, Cogne, Courmayeur, frazione Pila in Comune di Gressan, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile e Valtournenche.

PRESO ATTO che questo Comune è stato inserito nell'elenco di cui alla lettera b) del suddetto articolo 4 dell'Allegato A) alla deliberazione n. 1146/2003;

DATO ATTO CHE:

- il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento in strutture ricettive, extra-ricettive o in alloggi ad uso turistico presenti sul territorio comunale;
- il gettito del tributo è destinato esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali,
- la misura dell'imposta deve essere applicata dal Comune secondo un principio di gradualità e comunque per un importo non inferiore a 50 centesimi e sino all'importo massimo di euro 5 per notte di soggiorno;

VISTO l'art. 180 del Decreto Rilancio, n. 34/2020, con il quale è stato modificato il compito nella riscossione del tributo affidato al gestore della struttura ricettiva, facendolo passare da ausiliario del soggetto tenuto alla riscossione (Ente Locale) a soggetto responsabile del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio;

VISTO l'art. 5 dell'allegato A) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1146/2023, che specifica che i soggetti che presentano le dichiarazioni ed effettuano i versamenti delle somme corrisposte dal soggetto passivo di cui all'articolo 2 della l.r. 10/2023, sono individuati nei gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 2, della medesima l.r. 10/2023 e nei locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023;

VISTI gli art. 4, commi 2 e 3, e 10, commi 1 e 2, della l.r. n. 10/2023;

VISTI l'art. 21, comma 2, lettera k), l'art. 21, comma 3, lettera h) e l'art. 23, comma 2 della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Relativamente alla presente proposta di deliberazione, pur rilevando che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio rende difficile il buon funzionamento degli uffici, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

- 1. DI STABILIRE, PRESENTARE E PROPORRE** al Consiglio Comunale le misure delle tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024 come segue:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	
1 stella	€ 0,50 minimo di legge
2 stelle	€ 1,00 minimo di legge
3 stelle	€ 1,50 minimo di legge
4 stelle	€ 2,50 minimo di legge
4 stelle superior	€ 3,00 minimo di legge
5 stelle	€ 4,00 minimo di legge
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE	€/p/n 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
	€/p/n 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
	€/p/n 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
	€/p/n 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
	€/p/n 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
	€/p/n 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
	€/p/n 4,00, per un prezzo medio oltre

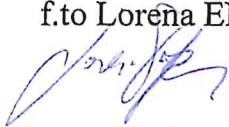
	euro 200,00. Minimo di legge
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	
Affittacamere	€/p/n 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00; €/p/n 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00; €/p/n 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00; €/p/n 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00; €/p/n 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00; €/p/n 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00; €/p/n 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00. Minimo di legge
Casa appartamento vacanze	€/p/n 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00; €/p/n 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00; €/p/n 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro

	70,00; €/p/n 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00; €/p/n 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00; €/p/n 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00; €/p/n 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00. Minimo di legge
Bed & Breakfast	€/p/n 0,50, per un prezzo medio fino a euro 20,00; €/p/n 1,00, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00; €/p/n 1,50, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00; €/p/n 2,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00; €/p/n 2,50, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00; €/p/n 3,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;

	€/p/n 4,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00. Minimo di legge
Campeggi e villaggi turistici	€ 0,50, per i campeggi a 1 stella e i campeggi e villaggi turistici a 2 stelle; € 1,00, per i campeggi e villaggi turistici a 3 stelle; € 1,50, per i campeggi e villaggi turistici a 4 stelle. Minimo di legge
Area sosta Camper	€/n 1,50 minimo di legge
Case per ferie autogestite	€ 0,50 minimo fisso di legge
ALLOGGI AD USO TURISTICO – LOCAZIONI BREVI	€ 1,00 minimo di legge

2. **DI PREVEDERE** per l'anno 2024 un'apposita entrata in bilancio;
3. **DI STABILIRE** che, mediante l'introito dell'imposta di soggiorno sarà assicurata parte della copertura del costo per gli interventi in materia di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, nonché di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali;
4. **DI DARE ATTO** ex art. 10 c. 1 LR n. 10/23 che le tariffe sopra individuate si applicheranno a decorrere dal 1° maggio 2024;
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto al CELVA e alle strutture regionali competenti in materia di strutture ricettive e agrituristiche.

La Sindaco
f.to Lorena ENGAZ



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

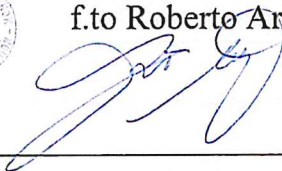


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Le presenti deliberazione e determinazione, esecutive fin dal primo giorno di pubblicazione, vengono pubblicate all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 28/11/2023



Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 28/11/2023 al 13/12/2023.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)